



COMUNE DI ROCCA SUSELLA

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.47 DEL 30/11/2017

OGGETTO: ATTO DI CONFERIMENTO ALL'UNIONE LOMBARDA "Borghi e valli dell'Oltrepò" DELLA FUNZIONE "TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHÉ IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONIDI COMPETENZA STATALE;" DI CUI ALL'ART. 14 COMMA 27 LETT. L DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N.78, E SS.MM.II. MEDIANTE COSTITUZIONE DI UFFICIO UNICO.

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di novembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Barzon Pierluigi - Presidente	Sì
2. Pette' Silvia - Vice Sindaco	Sì
3. Sturla Luciano - Consigliere	Giust.
4. Fossati Alessandro - Consigliere	Sì
5. Bertelegni Stefano - Consigliere	Sì
6. Sturla Natalino - Consigliere	Sì
7. Torlasco Giorgio - Consigliere	Sì
8. Saccardi Marco - Consigliere	Sì
9. Pecile Aldo - Consigliere	Sì
10. Afili Francesco - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dr. Bellomo Daniele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Barzon Pierluigi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ATTO DI CONFERIMENTO ALL'UNIONE LOMBARDA "Borghi e valli dell'Oltrepò" DELLA FUNZIONE "TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHÉ IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE;" DI CUI ALL'ART. 14 COMMA 27 LETT. L DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N.78, E SS.MM.II. MEDIANTE COSTITUZIONE DI UFFICIO UNICO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che i Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "Borghi e valli dell'Oltrepò" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 06/04/2016 Rep. n. 01 del 06/04/2016
- che lo Statuto dell'Unione è stato pubblicato divenuto esecutivo il 31/03/2016
- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione così come previsto dallo Statuto giuste deliberazioni del 06/04/2016;
- che l'art. 4 dell'atto costitutivo prevede che l'Unione è costituita per l'esercizio congiunto di servizi e funzioni dei comuni che la compongono come meglio indicate nello statuto allegato.
- che l'art. 8 (Funzioni dell'unione) dello statuto dell'unione prevede
 - al comma 1 che i Comuni conferiscono all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni aderenti, nei termini previsti dal legislatore nazionale, nonché le ulteriori funzioni conferite dalla legge regionale.
 - al comma 5 che fatte salve le ulteriori possibilità di conferimento previste dal presente articolo, l'elenco delle funzioni fondamentali e dei relativi servizi nonché dei servizi non riferibili a funzioni tutti conferibili all'Unione, nei modi stabiliti al successivo articolo 9 e, comunque, alle condizioni e nei termini previsti dalla legge nazionale e regionale, è indicato nell'allegato "A" allo Statuto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- che l'allegato A dello statuto riportante l'elenco funzioni e servizi conferibili all'Unione Organizzazione prevede tra le Funzioni fondamentali e relativi servizi conferibili all'Unione le funzioni
 - L) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; cui corrispondono i seguenti servizi Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- che l'art. 9 (Modalità di attribuzione delle competenze all'unione) dello statuto prevede:
 1. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente articolo 8, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione, da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze conferite. Il trasferimento di ciascuna funzione comporta, necessariamente, quello di tutti i relativi servizi.

2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente sono definiti:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche con riguardo ai criteri per la definizione degli aspetti economici e finanziari;
- b) il divieto del mantenimento, in capo al Comune, di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
- c) i criteri relativi all'organizzazione del servizio, con possibilità di prevedere, presso le singole realtà comunali, sportelli decentrati territoriali;
- d) i criteri di finanziamento della funzione o del servizio conferiti ed il riparto tra gli Enti delle spese;
- e) le condizioni ed i criteri per l'eventuale trasferimento di risorse umane e strumentali;
- f) la decorrenza del conferimento e la relativa durata, che deve essere a tempo indeterminato, salvo recesso da esercitarsi ai sensi del precedente articolo 6;
- g) la periodicità ed il contenuto delle informazioni da fornire ai Comuni;
- h) le modalità di recesso, eventualmente specifiche di quanto già previsto al precedente articolo 6.

3. A seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi, all'Unione spetta lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi e contabili occorrenti alla loro gestione e ad essa, direttamente, competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze in materia, prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni, sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi, collegiali e monocratici, dell'Unione.

- che i commi 27 e 28 dell'art.14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 così come sostituiti integralmente dall'art.19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135

- determinano le funzioni fondamentali tra cui si individuano **"TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHÉ IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE;"**(COMMA 27 LETT L).

- prevedono che i Comuni aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane sono tenuti ad esercitare, in forma associata mediante unione o convenzione detta funzione fondamentale (comma 28)

- che a popolazione dei Comuni dell'unione, con riferimento alla data del 31/12/2015 è così composta:

- Borgo Priolo abitanti n. 1424,
- Borgoratto Mormorolo abitanti n.432,
- Monteseale abitanti n.299,

➤ Rocca Susella abitanti n.232

per un totale di abitanti n. 2437; per cui per essi è obbligatoria la gestione associata della funzione fondamentale in parola

- che la legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali” prevede in particolare
 - l'art. 16 (Tipologie di gestione associata) ove si prevede che i comuni possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato mediante unioni di comuni lombarde;
 - l'art. 18 (Unioni di comuni lombarde) ove si prevede che Le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi (co 1) e che Fermo restando il rispetto della disciplina statale relativa alla gestione associata obbligatoria tra comuni, i comuni che aderiscono ad un'unione di comuni lombarda esercitano in gestione associata almeno cinque delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (co 2)
 - l'art. 19 (Destinatari dei contributi) ove si prevede che la Regione incentiva lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi comunali, destinando contributi specifici e fornendo supporto tecnico, anche con attività di formazione e accompagnamento, prioritariamente a favore di unioni di comuni lombarde.
 - l'art. 20 bis (Istituzione del registro regionale delle unioni di comuni lombarde) ove si prevede che è istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle unioni di comuni lombarde, L'iscrizione al registro è condizione per l'accesso ai contributi di cui alla presente legge e la Giunta regionale disciplina i termini e le modalità per l'iscrizione e la gestione del registro
- che il regolamento regionale 27 luglio 2009 , n. 2 Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), i criteri di concessione, la durata, le modalità di erogazione e di revoca dei contributi regionali alle unioni di comuni lombarde, di seguito denominate unioni, nonché l'individuazione dei servizi relativi alle funzioni oggetto del contributo riferibili alle missioni e ai programmi delle voci di spesa del bilancio armonizzato

VISTO il documento contenente le modalità e procedure relative gestione associata tra i comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale e Rocca Susella dell'Unione lombarda **Borghi e Valli d'Oltrepò** della funzione di **“TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHÉ IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE;”** ” DI CUI ALL'ART. 14 COMMA 27 LETT. L DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N.78 E SS.MM.II. MEDIANTE COSTITUZIONE DI UFFICIO UNICO allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato a) approvato dai comuni in allegato alle deliberazioni di conferimento sopra citate;

RAVVISATA, per le motivazioni sopra espresse, l'opportunità di approvare in applicazione di quanto previsto dallo statuto dell'unione e in ottemperanza con le disposizioni di cui ai commi 27 e 28 dell'art.14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "sopra richiamato il conferimento all'Unione Lombarda **"Borghi e Valli d'Oltrepò"** della funzione **"TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHÉ IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE"**" DI CUI ALL'ART. 14 COMMA 27 LETT. L DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N.78, E SS.MM.II. MEDIANTE COSTITUZIONE DI UFFICIO UNICO con decorrenza 01 gennaio 2018 e pertanto di approvare il documento contenente le modalità e procedure relative gestione associata tra i comuni dell'Unione lombarda **"Borghi e Valli d'Oltrepò"** della funzione di che trattasi allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato a)

DATO ATTO che il conferimento della funzione di che trattasi si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione, da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze conferite.

ACQUISITI

- il parere favorevole del segretario comunale, ai sensi degli artt. 49, comma 2 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., per la regolarità tecnico amministrativa;
- il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 2 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., per la regolarità contabile;
- il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, punto 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di conferire con decorrenza 01 gennaio 2018 all'Unione Lombarda **"Borghi e Valli d'Oltrepò"** la funzione **"TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHÉ IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE;"** DI CUI ALL'ART. 14 COMMA 27 LETT. L DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N.78, E SS.MM.II. MEDIANTE COSTITUZIONE DI UFFICIO UNICO;
- 2) di approvare il documento contenente le modalità e procedure relative gestione associata tra i comuni di Rocca Susella, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo e Montesegale dell'Unione lombarda **Borghi e Valli d'Oltrepò"** della funzione di **"TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHÉ IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE;"** DI CUI ALL'ART. 14 COMMA 27 LETT. L DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N.78 E SS.MM.II. MEDIANTE COSTITUZIONE DI UFFICIO UNICO allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato a)

- 3) di dare atto che il conferimento della funzione di che trattasi si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione, da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze conferite.
- 4) di pubblicare il presente atto all'albo pretorio dei comuni e dell'Unione dei comuni e di inviarlo alla Regione Lombardia;

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs.n. 267/2000.

Modalità e procedure relative gestione associata tra i comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale e Rocca Susella dell'Unione lombarda **Borghi e Valli d'Oltrepò** della funzione di **"TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHÉ IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE;"** DI CUI ALL'ART. 14 COMMA 27 LETT. L DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N.78 E SS.MM.II. MEDIANTE COSTITUZIONE DI UFFICIO UNICO

PREMESSO

- che i Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "Borghi e valli dell'Oltrepò" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 06/04/2016 Rep. n. 01 del 06/04/2016
- che lo Statuto dell'Unione è stato pubblicato divenuto esecutivo il 31/03/2016
- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione così come previsto dallo Statuto giuste deliberazioni del 06/04/2016;
- che l'art. 4 dell'atto costitutivo prevede che l'Unione è costituita per l'esercizio congiunto di servizi e funzioni dei comuni che la compongono come meglio indicate nello statuto allegato.
- che l'art. 8 (Funzioni dell'unione) dello statuto dell'unione prevede
 - al comma 1 che i Comuni conferiscono all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni aderenti, nei termini previsti dal legislatore nazionale, nonché le ulteriori funzioni conferite dalla legge regionale.
 - al comma 5 che fatte salve le ulteriori possibilità di conferimento previste dal presente articolo, l'elenco delle funzioni fondamentali e dei relativi servizi nonché dei servizi non riferibili a funzioni tutti conferibili all'Unione, nei modi stabiliti al successivo articolo 9 e, comunque, alle condizioni e nei termini previsti dalla legge nazionale e regionale, è indicato nell'allegato "A" allo Statuto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- che l'allegato A dello statuto riportante l'elenco funzioni e servizi conferibili all'Unione Organizzazione prevede tra le Funzioni fondamentali e relativi servizi conferibili all'Unione le funzioni
 - L) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; cui corrispondono i seguenti servizi Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- che l'art. 9 (Modalità di attribuzione delle competenze all'unione) dello statuto prevede:
 4. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente articolo 8, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione, da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze conferite. Il trasferimento di ciascuna funzione comporta,

necessariamente, quello di tutti i relativi servizi.

5. Con le deliberazioni di cui al comma precedente sono definiti:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche con riguardo ai criteri per la definizione degli aspetti economici e finanziari;
- b) il divieto del mantenimento, in capo al Comune, di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
- c) i criteri relativi all'organizzazione del servizio, con possibilità di prevedere, presso le singole realtà comunali, sportelli decentrati territoriali;
- d) i criteri di finanziamento della funzione o del servizio conferiti ed il riparto tra gli Enti delle spese;
- e) le condizioni ed i criteri per l'eventuale trasferimento di risorse umane e strumentali;
- f) la decorrenza del conferimento e la relativa durata, che deve essere a tempo indeterminato, salvo recesso da esercitarsi ai sensi del precedente articolo 6;
- g) la periodicità ed il contenuto delle informazioni da fornire ai Comuni;
- h) le modalità di recesso, eventualmente specifiche di quanto già previsto al precedente articolo 6.

6. A seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi, all'Unione spetta lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi e contabili occorrenti alla loro gestione e ad essa, direttamente, competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze in materia, prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni, sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi, collegiali e monocratici, dell'Unione.

- che i commi 27 e 28 dell'art.14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 così come sostituiti integralmente dall'art.19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135

- determinano le funzioni fondamentali tra cui si individuano **"TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHÉ IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE;"**(COMMA 27 LETT L)

- prevedono che i Comuni aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane sono tenuti ad esercitare, in forma associata mediante unione o convenzione detta funzione fondamentale (comma 28)

- che a popolazione dei Comuni dell'unione, con riferimento alla data del 31/12/2015 è così composta:

- Borgo Priolo abitanti n. 1424,
- Borgoratto Mormorolo abitanti n.432,
- Montesegale abitanti n.299,
- Rocca Susella abitanti n.232

per un totale di abitanti n. 2437; per cui per essi è obbligatoria la gestione associata della funzione fondamentale in parola

- che la legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali” prevede in particolare
 - l'art. 16 (Tipologie di gestione associata) ove si prevede che i comuni possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato mediante unioni di comuni lombarde;
 - l'art. 18 (Unioni di comuni lombarde) ove si prevede che Le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi (co 1) e che Fermo restando il rispetto della disciplina statale relativa alla gestione associata obbligatoria tra comuni, i comuni che aderiscono ad un'unione di comuni lombarda esercitano in gestione associata almeno cinque delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (co 2)
 - l'art. 19 (Destinatari dei contributi) ove si prevede che la Regione incentiva lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi comunali, destinando contributi specifici e fornendo supporto tecnico, anche con attività di formazione e accompagnamento, prioritariamente a favore di unioni di comuni lombarde.
 - l'art. 20 bis (Istituzione del registro regionale delle unioni di comuni lombarde) ove si prevede che è istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle unioni di comuni lombarde, L'iscrizione al registro è condizione per l'accesso ai contributi di cui alla presente legge e la Giunta regionale disciplina i termini e le modalità per l'iscrizione e la gestione del registro
- che il regolamento regionale 27 luglio 2009 , n. 2 Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), i criteri di concessione; la durata, le modalità di erogazione e di revoca dei contributi regionali alle unioni di comuni lombarde, di seguito denominate unioni, nonché l'individuazione dei servizi relativi alle funzioni oggetto del contributo riferibili alle missioni e ai programmi delle voci di spesa del bilancio armonizzato

Il presente documento stabilisce le modalità e procedure relative la gestione associata tra i comuni dell'Unione lombarda Borghi e Valli d'Oltrepò delle funzioni in oggetto.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e Oggetto del conferimento

1 I comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Rocca Susella e Montesegale costituiscono un ufficio per la gestione associata delle funzioni

- L) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; cui corrispondono i seguenti servizi Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

2. Le attività oggetto conferimento riguardano l'organizzazione e la gestione unitaria dei servizi medesimi. In particolare, il conferimento attiene agli aspetti strumentali, organizzativi e gestionali sottesi all'esercizio delle funzioni relative alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione (APR e AIRE) ed agli adempimenti previsti dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

3. Poiché le suddette funzioni sono di competenza statale ai sensi dell'art.14 del T.U. approvato con decreto legislativo n. 267/2000, l'esercizio delle relative potestà amministrative resta in capo ai Comuni ed al rispettivo Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo. Resta inteso che in virtù dell'art.2, comma 5. bis, Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, ogni Sindaco, in attuazione della presente funzione, può delegare al personale dei servizi demografici degli altri Comuni associati le funzioni di ufficiale di anagrafe e di stato civile.

4. Analogamente si provvederà per le funzioni elettorali delegabili a personale dipendente.

5. Il conferimento delle funzioni è finalizzato a garantire:

- a) l'unitarietà dell'organizzazione delle funzioni di anagrafe, di stato civile, elettorali, di leva militare e di statistica sul territorio dei Comuni associati;
- b) l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio delle suddette funzioni, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia;
- c) l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio delle funzioni in parola.

6. Rientrano nell'ambito di applicazione del conferimento:

- a) l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi demografici e statistica dei Comuni associati, con particolare riferimento:
 - all'individuazione di modalità operative uniformi nella gestione dei relativi procedimenti, nonché la standardizzazione della modulistica;
 - alla progressiva omogeneizzazione dell'articolazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico, tendenti al miglioramento dei rapporti con gli utenti dei servizi demografici;
 - all'ottimizzazione dell'impiego del personale dipendente dei servizi demografici di cui sono dotati i Comuni associati, anche ai fini di una più efficace gestione dei carichi di lavoro;
 - alla costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti tra gli enti interessati e con gli utenti, con particolare riferimento all'informatizzazione ed alla telematica;
 - al miglioramento della logistica e della dotazione di beni strumentali dei servizi demografici dei Comuni aderenti.
- b) La formazione e l'aggiornamento professionale del personale tendente:
 - a promuovere la professionalità degli operatori e ad incentivare forme di coordinamento e di lavoro comune;
- c) L'acquisto centralizzato di beni e servizi, mediante la programmazione dei fabbisogni su scala intercomunale, la gestione unitaria dei procedimenti di affidamento ed il conseguimento di potenziali economie di scala;

7. Le amministrazioni conferenti individuano all'Unione quale capofila per il coordinamento, l'attuazione e la gestione del servizio/funzione tenuta dei registri di stato civile e della popolazione, lo svolgimento dei compiti in materia di servizi anagrafici ed elettorali, nell'ambito delle funzioni di competenza statale, nonché i servizi in materia statistica.

8. L'unione è delegata ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per la gestione del servizio; adotta tutti i provvedimenti necessari ed indispensabili per l'attuazione di quanto oggetto del presente atto fatta eccezione per quelli di esclusiva competenza dei Comuni associati.

9. L'Ufficio unico è costituito presso gli Uffici dell'Unione in Borgo Priolo o altra sede individuata dalla Giunta.

Art. 2 - Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio unico e procedimenti amministrativi di competenza

1. Nel quadro delle funzioni e dei servizi associati, l'Ufficio unico opera con funzioni amministrative decisorie per conto dei singoli enti aderenti. Pertanto, i soggetti con competenze gestionali appartenenti all'Ufficio unico operano in qualità di responsabili di servizio negli enti aderenti, sulla base degli indirizzi, dei programmi di attività definiti dai rispettivi organi di governo, ovvero degli obiettivi da questi fissati.

2. I soggetti con competenze gestionali appartenenti all'Ufficio unico sono responsabili dell'erogazione dei servizi e dell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza, assumendo la diretta responsabilità della gestione del personale, di quella dei contratti, dei procedimenti di accesso alle prestazioni, dei procedimenti autorizzatori, dell'attività di controllo, nonché di tutti gli interventi afferenti alle materie di competenza indispensabili per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi fissati.

3. Le attribuzioni dell'ufficio unico, sono così puntualmente definite: nel precedente articolo 1.

4. Resta comunque fermo il pieno rispetto di ogni altra normativa inderogabile da parte degli enti partecipanti, con particolare riferimento alle competenze degli organi di governo degli enti aderenti.

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

Art. 3 - Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

1. Il Regolamento di organizzazione dell'Ufficio unico, approvato dalla Giunta dell'Unione, disciplina, in conformità con i criteri generali stabiliti dal presente atto, l'assetto dell'Ufficio unico, l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi, i sistemi e le figure di coordinamento, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, le linee procedurali di gestione del personale.

2. Alla normativa contenuta nel Regolamento dovranno adeguarsi le altre disposizioni regolamentari degli enti aderenti, relativamente alle parti inerenti alle materie organizzative.

3. L'organizzazione dell'Ufficio unico può articolarsi in strutture operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, ovvero, anche per singole funzioni gestite in modo associato, per mantenersi unitaria, con assegnazione di responsabilità gestionali.

Art. 4 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

1. Lo svolgimento delle funzioni o l'erogazione dei servizi assegnati alla competenza dell'Ufficio unico, potranno essere regolati per gli aspetti organizzativi dal regolamento di cui al precedente art. 3, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 6 nonché per gli aspetti sostanziali delle funzioni dai regolamenti che l'Unione emana nelle materie previste dalla legge e dallo Statuto.

2. La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio dell'Unione, per l'approvazione, la proposta dei regolamenti previsti nel presente Statuto.

3. Fino all'adozione di propri regolamenti e, comunque, per gli aspetti dagli stessi non disciplinati, l'Unione applica alle funzioni ed ai servizi associati, in quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti vigenti presso il Comune di Borgo Priolo, quale Comune sede dell'Unione.

CAPO III - RAPPORTI TRA SOGGETTI ASSOCIATI

Art. 5 - Decorrenza e durata del conferimento

1. Il conferimento decorre dalla esecutività della deliberazione, da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze conferite e ha durata pari a quella dell'Unione Lombarda Borghi e valli d'Oltrepò.

Art. 6 - Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni d'indirizzo sull'ufficio unico

1. La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli enti partecipanti, a prescindere dalla loro quota di partecipazione e di tutti i Cittadini dei Comuni interessati.

2. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Piano annuale di attività.

3. Il Piano annuale di attività contiene:

- a. i costi di funzionamento della gestione associata ;
- b. gli interventi e le attività da attuare;
- c. le priorità degli interventi e delle attività.

4. Nel piano annuale possono essere inseriti attività ed interventi, comunque riconducibili ai servizi e alle funzioni esercitate in forma associata.

5. Alla Giunta dell'Unione sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e svolgimento della gestione associata oggetto di conferimento;
- b) regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto del presente atto, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione e dallo Stato;
- c) interpretazione del presente atto e risoluzione concordata delle controversie;
- d) deliberazione del piano annuale delle attività di gestione da svolgere, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo;
- e) approvazione del rendiconto di gestione;
- f) controllo dell'andamento della gestione associata, monitoraggio dei risultati e verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle

attività oggetto del conferimento, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive.

6. I Sindaci componenti la Giunta dell'Unione garantiscono che nell'esercizio proprio della gestione associata siano attuati gli strumenti di coinvolgimento decisionale delle rispettive Giunte e dei Consigli comunali di appartenenza, laddove le decisioni della Giunta dell'Unione riguardino le competenze tipiche dei suddetti organi di governo.

Art. 7 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

1. Per l'attuazione del conferimento è prevista la quantificazione degli oneri di funzionamento, relativamente al personale ed alle dotazioni strumentali utilizzate dall'Ufficio unico. Gli Enti conferenti si impegnano alla messa a disposizione dello stesso Ufficio unico di risorse necessarie per il rimborso delle spese, di personale e di attrezzature, previo accordo in ordine all'ammontare da definirsi in sede della Giunta dell'Unione, tenendo conto anche in via solidaristica delle singole situazioni dei Comuni rispetto ai vigenti vincoli in materia di spesa del personale.

2. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni, la Giunta approva il piano annuale di attività, contenente il piano economico-finanziario per l'esercizio successivo.

3. Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, secondo i criteri di riparto stabiliti dalla Giunta. In assenza di diverse indicazioni da parte della Giunta i criteri di attribuzione sono quantificati secondo quanto previsto dallo Statuto;

4. Eventuali variazioni del piano economico finanziario sono deliberate dalla Giunta dell'Unione.

5. Sulla scorta del documento programmatico, l'Unione può annualmente stanziare nel proprio bilancio di previsione la spesa corrente e/o di investimento concernente le strutture organizzative associate, fatta salva la suddivisione della stessa secondo i criteri di riparto di cui al precedente comma 3. Gli Enti stipulanti provvedono normalmente a stanziare, nei rispettivi bilanci, le spese del personale in organico, compreso lavoro straordinario e salario accessorio.

6. La spesa per remunerare le retribuzioni del personale appartenente all'Ufficio unico è ripartita secondo i criteri indicati dalla Giunta dell'Unione, e, in mancanza, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 8 - Dotazione di personale

1. L'Unione Lombarda Borghi e Valli d'Oltrepò mette a disposizione i propri dipendenti, per la gestione della funzione e dei servizi associati indicati nel presente atto.

2. L'assunzione di personale ulteriore già prevista nei piani di fabbisogno del personale dell'Unione è effettuata nel rispetto dei limiti legali alle assunzioni e dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale.

3. Il programma di attuazione del modello organizzativo approvato dalla Giunta definisce anche il calendario di assegnazione presso l'Ufficio unico delle figure professionali previste.

Art. 9- Beni e strutture

1. La Giunta dell'Unione approva il programma di utilizzo delle sedi di esercizio delle funzioni oggetto del conferimento, osservando i seguenti criteri generali:

- a) la sede operativa centrale della gestione associata è la sede dell'ufficio unico;
- b) sono attive sedi operative decentrate presso i singoli comuni aderenti, nelle quali possono prestare servizio dipendenti inseriti nella dotazione organica dell'Ufficio unico anche collegati per via telematica;
- c) in ogni comune associato è istituita un'apposita struttura di relazione con il pubblico finalizzata a garantire l'esercizio capillare delle funzioni associate.

2. Con lo stesso programma sono altresì individuate le altre strutture ed attrezzature necessarie alla gestione associata.

Art. 10 - Recesso, revoca del servizio, scioglimento dell'Unione

1. In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il servizio medesimo verrà sciolto.

2. Il conferimento potrà essere anticipatamente revocato per volontà di tutti gli Enti aderenti, con le modalità stabilite nello Statuto dell'Unione.

3. Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 6 dello Statuto, e comunicato agli altri Comuni partecipanti all'Unione entro il 30 giugno, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente atto, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un'apposita commissione composta:

- dal Sindaco del Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- dal Presidente dell'Unione;
- da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pavia.

3. La Commissione così nominata, giudicherà in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

4. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 12 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente atto, si fa rinvio alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto del conferimento.

2. Eventuali modifiche o deroghe potranno essere apportate dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione soltanto con atti aventi le medesime formalità richieste per l'approvazione.



COMUNE DI ROCCA SUSELLA

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI CONFERIMENTO ALL'UNIONE LOMBARDA "Borghi e valli dell'Oltrepò" DELLA FUNZIONE "TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHÉ IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE;" DI CUI ALL'ART. 14 COMMA 27 LETT. L DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N.78, E SS.MM.II. MEDIANTE COSTITUZIONE DI UFFICIO UNICO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rocca Susella, lì 30/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Barzon Pierluigi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Rocca Susella, lì 30/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Barzon Pierluigi

COMUNE DI ROCCA SUSELLA
(Provincia di Pavia)

Oggetto: parere Atto di conferimento all'Unione Lombarda "Borghi e valli dell'Oltrepò" della Funzione di "TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHÉ IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE;" DI CUI ALL'ART. 14 COMMA 27 LETT. L DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N.78, E SS.MM.II. MEDIANTE COSTITUZIONE DI UFFICIO UNICO

In relazione alla richiesta di parere relativa : **Atto di conferimento all'Unione Lombarda "Borghi e Valli dell'Oltrepò" della funzione "Tenuta dei registri di stato civile e di popolazioni e compiti in materia dei servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale" di cui all'art.14 comma 27 lettera L del DL 31/0/2010 n.78 e S.S.M.M.ii mediante costituzione di ufficio unico;** proposta dall'ente in conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 28.12.200 n. 448/2001 e sotto il profilo tecnico contabile

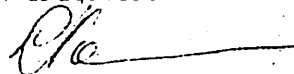
Il Revisore

Esprime

Parere favorevole alle condizioni e nel rispetto delle competenze e della normativa vigente.

Como, 27/11/2017

Il Revisore



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Barzòn Pierluigi

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 278 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20-12-17 al 04-01-18 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Rocca Susella, li 20-12-17

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 30-nov-2017

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Rocca Susella, li 30-nov-2017

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 20-12-17

Il Segretario Comunale
Dr. Bellomo Daniele

